

Pubblicato il 24/06/2020

N. 01269/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02533/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2533 del 2019, proposto da

Paolo Tocco e Matteo Giuseppe Tocco, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonino Azzolina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Goethe, n. 1;

contro

Comune di Cinisi, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per l'annullamento e/o dichiarazione di illegittimità

del silenzio formatosi a seguito della notifica dell'atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora del 18.6.2019, notificato il 2.7.2019, con il quale i ricorrenti hanno invitato il Comune di Cinisi a dotare il proprio fondo identificato al N.C.T. al foglio di mappa 10, particelle nn. 633 fr, 634, 635, 1901, 1910 e 1911, di sua apposita disciplina pianificatoria, al fine di colmare la lacuna determinatasi negli strumenti urbanistici comunali a seguito della decadenza dei vincoli quinquennali preordinati all'espropriazione a far data dal mese di marzo 2012, nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in ordine alla medesima istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020 il dott. Calogero Commandatore tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite applicativo come indicato a verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

A. – Con il ricorso in esame gli odierni istanti hanno esposto:

- di essere comproprietari dei fondi siti in Cinisi, distinti in catasto al foglio di mappa n. 10, particella n. 1901 e 1911;

- che, secondo le previsioni del P.R.G. approvato con decreto assessoriale del 20 dicembre 2006, le particelle in interesse ricadevano in "Sede viaria di previsione", con la conseguenza che in forza di tale previsione urbanistica l'apezzamento di terreno restava assoggettato a vincolo sostanziale espropriativo per la realizzazione delle opere pubbliche;

- che, a seguito della decadenza dei suddetti vincoli per decorrenza del quinquennio, l'intimata Amministrazione – sebbene la parte ricorrente avesse inviato apposito atto di diffida notificato il 2 luglio 2019 – non ha ridefinito la situazione urbanistica di tale area, né ha fornito un riscontro;

- che il Comune non ha riscontrato la richiesta e, stante l'inerzia dell'amministrazione comunale, la parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sulla predetta istanza, per violazione dell'art. 2 della l. n. 241/1990 e dell'art. 9 del d.P.R. n. 327/2001, chiedendo che sia ordinato al Comune di provvedere sull'istanza, e di indicare una destinazione di tale area; con contestuale nomina di un commissario *ad acta* per l'ipotesi di ulteriore inerzia.

B. – Il 20 aprile 2020 la parte ricorrente, in adempimento dell'ordinanza n. 476/2020, ha depositato la documentazione richiesta dal Tribunale.

C. – Il Comune di Cinisi, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

D. – Alla camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020 la causa è stata posta in decisione, in applicazione dell'art. 84, co. 5, del d.l. n. 18/2020.

E. – Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti appresso precisati.

I vincoli espropriativi imposti dallo strumento urbanistico su beni determinati hanno per legge durata limitata: in linea generale, cinque anni, alla scadenza dei quali, se non è intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera prevista, il vincolo preordinato all'esproprio decade (art. 9 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327).

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che trova le sue radici nelle statuizioni dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2 aprile 1984 e n. 12 dell'11 giugno 1984, al quale anche questo Tribunale ha da tempo aderito, la decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all'esproprio comporta l'obbligo per il Comune di "reintegrare" la disciplina urbanistica dell'area interessata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione.

Ne consegue che il proprietario dell'area interessata può presentare un'istanza, volta a ottenere l'attribuzione di una nuova destinazione urbanistica – così come è avvenuto nel caso in esame – e l'amministrazione è tenuta ad esaminarla e a dotare l'area di disciplina urbanistica.

Ciò premesso, i terreni di cui i ricorrenti sono proprietari erano stati destinati a "Sede viaria di previsione" che, secondo il costante orientamento di questa Sezione, implica un vincolo a carattere espropriativo: tale destinazione è incompatibile con la permanenza del fondo in proprietà privata poiché, per sua intrinseca natura, la strada è destinata a una pubblica utilizzazione (T.A.R. Sicilia, Sez. III, 5 luglio 2019, n. 1791; 23 marzo 2017, n. 840; II, 16 luglio 2015, n. 1754; 8 luglio 2015, n. 1678; v. inoltre, la recentissima sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 15 febbraio 2019, n. 864).

Alla stregua di tali principi, non può, quindi, che prendersi atto del comportamento inerte serbato dall'amministrazione comunale intimata sull'istanza presentata dalla parte ricorrente, tendente a ottenere la riqualificazione dell'area sottoposta a vincoli di natura espropriativa nei sensi anzidetti.

Va, di conseguenza, dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Cinisi sulla predetta istanza, con correlata declaratoria dell'obbligo del medesimo Ente di adottare, con provvedimento consiliare, una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza di che trattasi: al quale fine – tenuto conto della materia cui ha riguardo la controversia, e dell'ampia discrezionalità in tema di disciplina urbanistica del territorio – appare congruo assegnare, per l'adempimento, il termine di centoventi giorni dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza.

Per l'ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d'ora, quale commissario *ad acta*, il Dirigente del Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad altro funzionario del Dipartimento medesimo, il quale provvederà, in via sostitutiva e su istanza della parte interessata, nei successivi centoventi giorni, a tutti i necessari adempimenti, con spese a carico del Comune.

Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell'organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull'assolvimento del mandato ricevuto.

Il compenso per il commissario *ad acta* verrà determinato e liquidato successivamente con decreto presidenziale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 con particolare riferimento, per l'utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all'art. 55 del citato d.P.R., all'art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell'incarico, all'art. 56 del citato d.P.R.

Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l'ulteriore precisazione che il *dies a quo* per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell'ultimo atto di esecuzione della presente sentenza.

F – Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'intimato Comune, ai sensi del D.M. n. 55/2014 nella misura quantificata in dispositivo, che tiene anche conto della tendenziale serialità del contenzioso e della concentrazione del rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Per il caso di persistente inottemperanza del Comune di Cinisi alla scadenza del termine assegnato, dispone l'intervento sostitutivo di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Cinisi al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 850,00 (euro ottocentocinquanta/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, co. 2, del d.m. n. 55/2014, oltre alla C.P.A. e I.V.A., come per legge.

Dispone che la presente sentenza venga comunicata al nominato commissario *ad acta*.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, co. 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e dal decreto del Presidente del T.A.R. Sicilia n. 48/2020, con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere

Calogero Commandatore, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Calogero Commandatore

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO